Contenzioso. Le corti seguono interpretazioni differenti sul «faccia a faccia» prima dell'accertamento e sui tributi cui si applica

Sul contraddittorio si litiga ancora

Cassazione, commissioni e Agenzia non sono sempre allineate sulla portata dell'istituto

Giorgio Gavelli

L'obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente, rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento, continua a far discutere. La Corte di cassazione pare consolidare la posizione assunta dalle sezioni unite, favorevole alla necessità del contraddittorio preventivo ma con limiti assai significativi. Molte commissioni di merito, invece, si oppongono apertamente, ritenendo (come, del resto, buona parte della dottrina) ancora insufficienti gli approdi raggiunti dalla Suprema corte.

L'agenzia delle Entrate, d'altro canto, cerca di "limitare i danni", impugnando fino al giudizio di legittimità le decisioni negative ma, nello stesso tempo, sprovvedendo gli uffici a un maggiore utilizzo dell'istituto del contraddittorio in tutti i procedimenti, anche per migliorare e affinare il contenuto degli atti di accertamento.

Il grafico in pagina mostra gli orientamenti della giurisprudenza recente sul tema del contraddittorio procedimentale, testimoniando una situazione ancora fluida, forse al punto da meritare un intervento del legislatore per fare chiarezza.

La disposizione

Il contenzioso riguarda il perimetro applicativo dell'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (lo Statuto del contribuente), secondo cui «dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori».

Da tempo, anche per effetto dei principi affermati dalla Corte di giustizia Ue (sentenze 3 luglio 2014 in causa C-129 e C/130/13, Kamino International Logistics, 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, Sopropé) e dalla Corte costituzionale (sentenza 132/2015), ci si chiede se questa disposizione non provi l'esistenza di un obbligo generalizzato dell'amministrazione finanziaria di attivare un dialogo preventivo con il contribuente, propedeutico all'emanazione dell'atto di accertamento, e, in caso positivo, quale possa essere la conseguenza della violazione di questo obbligo.

La linea della Cassazione

La Corte di cassazione, dopo alcune aperture che non sembravano porre limiti particolari alla necessità del contraddittorio endoprocedimentale (sentenze a sezioni unite n. 19667/2014 e 18184/2013), ha trovato, sempre con una sentenza resa a sezioni unite (24823/2015), un approdo che è stato costantemente applicato in quest'ultimo anno e mezzo nei giudizi di legittimità. La Corte ha affermato che:

- l'obbligo generale di attivare il contraddittorio prima dell'accertamento, in cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente per i tributi «armonizzati» (come l'Iva), diversamente dall'applicazione dei principi comunitari, mentre per quelli «non armonizzati» (come l'Ires e l'Irap) va considerato solo nelle ipotesi in cui è espressamente previsto dal legislatore (come ad esempio per l'abrogata disciplina dei costi black list di cui all'articolo 110 del Tuir e per l'accertamento sintetico, ma solo dal periodo d'imposta 2009);
- anche nei tributi «armonizzati», tuttavia, la nullità dell'atto emanato in violazione del principio del contraddittorio procedimentale sussiste a condizione che il contribuente, in giudizio, assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, non limitandosi a un'opposizione meramente pretestuosa.

Entrambi i principi sono stati criticati in dottrina. Sul primo, si contesta la disomogeneità che si viene a instaurare tra i diversi tributi, che appare assai poco razionale, considerando che la maggior parte degli atti di accertamento comprendono, per la stessa fattispecie, tanto le imposte dirette quanto l'Iva e venendo così a configurare, nello stesso procedimento, due situazioni tra loro profondamente differenti.

Sul secondo punto, si evidenzia l'effetto di "caricare" sulle spalle del giudice tributario una verifica (la cosiddetta prova di resistenza) tutt'altro che semplice, con il rischio di pronunce divergenti a fronte di casi analoghi. Sarebbe sicuramente più semplice prevedere la conseguenza della nullità in tutte le ipotesi in cui il diritto del contribuente è stato violato.

La prassi dell'Agenzia

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E/2016, ha affermato che il contraddittorio con il contribuente costituisce una «inderogabile necessità», assumendo «nodale e strategica centralità per la compliance», anche perché rafforza la qualificazione della pretesa tributaria e riduce la conflittualità. Senza, tuttavia, che la sua mancata instaurazione abbia conseguenze sugli accertamenti in essere (risposta a interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, n. 5-08647 del 12 maggio 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS

L'adesione non sana i vizi

Di fronte alla contestazione del contribuente, nei ricorsi, sulla mancata possibilità di esperire il contraddittorio preventivo per mancanza dell'atto di constatazione, gli uffici spesso replicano che l'eventuale vizio sarebbe comunque stato sanato dal tentativo (infruttuoso) di accertamento con adesione. Tuttavia, secondo la Cassazione (sentenza 24003/2016) la violazione del contraddittorio non può essere sanata da un confronto postumo, «posto che in tal caso l'avviso di accertamento continua a essere inficiato dalla patologia genetica derivante dall'omessa attivazione del contraddittorio preventivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pronunce

La recente giurisprudenza sulla obbligatorietà del contraddittorio preventivo in caso di accertamento

TRIBUTI ARMONIZZATI E NO

L'obbligo al contraddittorio endoprocedimentale (a pena dell'invalidità dell'atto successivamente emesso) sussiste solo per i tributi armonizzati, mentre per gli altri tributi risulta vincolante solo ove espressamente sancito dalla disposizione nazionale. Ciò si verifica, ad esempio, per gli studi di settore e per l'accertamento sintetico (in quest'ultimo caso, tuttavia, solo dal periodo d'imposta 2009)

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanze 5 maggio 2017 n. 10978, 18 aprile 2017 n. 9747, 8 febbraio 2017 n. 3404 (in tema di Irap), 7 settembre 2016 n. 17720 e 16 marzo 2016 n. 5146 (sugli studi di settore), 31 maggio 2016 n. 11283 e 27 maggio 2016 n. 10988 (sui costi "black list").

Tutte queste pronunce si basano sulla sentenza a sezioni unite 9 dicembre 2015 n. 24823.

Inoltre, l'obbligo sussiste sempre in caso di iscrizione ipotecaria sugli immobili: sentenza 22 febbraio 2017 n. 4587

GIUDICI DI MERITO

Ctr Lombardia n. 193/6/2017, n. 2/27/2017 e n. 4310/33/2016, Ctr Piemonte n. 126/1/2016, Ct II° grado Bolzano n. 25/1/2016 e Ctp Campobasso n. 1094/2/2016. Secondo Ctr Lombardia n. 2125/12/2016 il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato del giudizio

CONTROLLI A TAVOLINO

Va riconosciuto l'obbligo generalizzato, che grava sull'amministrazione finanziaria, di attivare il contraddittorio con il contribuente prima dell'emanazione dell'atto di accertamento. L'obbligo si estende anche sugli accertamenti non effettuati con accesso presso il contribuente ma solo attraverso verifica documentale (i cosiddetti accertamenti a tavolino)

CORTE DI CASSAZIONE

Il principio non è attualmente accolto dalla Corte di cassazione. Si vedano le ordinanze 16 maggio 2017 n. 12220, 16 novembre 2016 n. 23327, 14 settembre 2016 n. 18111, 30 agosto 2016 n. 17426 (in tema di indagini finanziarie), 8 giugno 2016 n. 11773, 18 maggio 2016 n. 5502, 20 aprile 2016 n. 8000 e 17 marzo 2016 n. 5362

GIUDICI DI MERITO

Ctr Puglia n. 85/1/2016, Ctp Milano n. 6434/29/2016, Ctp Reggio Emilia n. 55/2/2017 e 115/2/2016, Ctp Treviso n. 161/1/2017, Ctp Roma n. 716/10/2016, Ctp Lodi n. 15/02/2017, Ctp Pavia n. 311/1/2016, Ctp Lecco n. 220/1/2016.

L'ordinanza della Ctr Toscana n. 736/1/2016 chiama in causa la Corte costituzionale sulla legittimità della limitazione dell'applicazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 alle sole verifiche effettuate presso il contribuente e della tutela del principio del contraddittorio preventivo ai soli tributi armonizzati e alle ipotesi specificatamente previste. Analogamente si è espressa la Ctp Siracusa n. 565/5/2016

L'ONERE DEL CONTRIBUENTE

Con riferimento all'Iva (tributo armonizzato) la violazione dell'obbligo al contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'atto purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa. Tale valutazione spetta al giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 3 febbraio 2017 n. 2875, ordinanze 15 dicembre 2016 n. 25958, 14 ottobre 2016 n. 20849 e 26 maggio 2016 n. 10903. Da evidenziare come il contraddittorio debba avvenire in un momento precedente all'emissione dell'atti impositivo, non potendo essere sanato da un confronto postumo: sentenza 24 novembre 2016 n. 24003

GIUDICI DI MERITO

CTR Abruzzo n. 861/6/2016, CTR Milano n. 6569/49/2016 (è insufficiente allo scopo il mero invio di un questionario). Secondo CTP Parma (decisione n. 23/1/2017) il mancato rilascio del PVC nelle verifiche "a tavolino" impedisce al contribuente di fruire della riduzione delle sanzioni legate agli istituti deflattivi

ACCESSI ISTANTANEI

Le garanzie previste dallo Statuto del contribuente sul contraddittorio preventivo si applicano anche agli atti di accesso istantanei dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli.

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza 10 maggio 2017 n. 11471. Il principio, tuttavia, non si applica agli atti di irrogazione di sanzioni: ordinanza 9 maggio 2017 n. 11391. Il termine concesso al contribuente per l'instaurazione del contraddittorio deve essere "ragionevole": sentenza 28 ottobre 2016 n. 21822

GIUDICI DI MERITO

CTR Toscana n. 1785/16/2016

In primo e secondo grado. Verifiche spesso annullate in virtù dell'obbligatorietà del confronto preliminare per tutte le imposte

Dai giudici di merito più tutele ai contribuenti

I principi di diritto affermati dalle Sezioni unite della Cassazione non sembrano convincere i giudici di merito, che sempre più spesso annullano gli atti contenenti pretese (anche) diverse da quelle relative all'Iva, riconoscendo all'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, un ruolo trasversale primario nel nostro ordinamento. È emblematica, a questo proposito, l'ordinanza 736 del 18 gennaio 2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana (sezione 13), che ha sollevato di fronte alla Consulta due questioni giudicate rilevanti e non manifestamente infondate, entrambe riguardanti la legittimità dell'articolo 12 citato con riferimento alla mancata previsione:

- del diritto del contribuente a ricevere copia del verbale con cui si concludano le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, al di là delle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria abbia effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- di un diritto generalizzato del contribuente al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo.

In senso analogo si è espressa anche la Commissione provinciale di Siracusa, con ordinanza 565/5/2016.

Nella pratica, le Commissioni di merito spesso annullano gli atti dopo aver verificato l'assenza del contraddittorio preventivo. Un esempio si ricava dalla decisione n. 55/2/2016 della Commissione provinciale di Reggio Emilia, secondo cui:

- un'interpretazione che arrivi a limitare la piena tutela del contraddittorio preventivo, in dipendenza della natura non armonizzata dei tributi pretesi, si esponea censure di incostituzionalità, irragionevolmente implicando disparità di trattamento;
- se si vuole dare una lettura costituzionalmente orientata e corretta della normativa vigente, bisogna concludere per l'applicazione del principio della necessaria applicazione del contraddittorio endoprocedimentale a tutti i tributi e non solo a quelli armonizzati.

Inoltre, si è affermato che, in presenza di violazione al contraddittorio procedimentale, il vizio sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Ctr Lombardia, decisione 2125/12/2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le criticità. Rischio disparità di trattamento

Procedure diverse limitano la difesa

L'ampiezza della tutela riconosciuta dall'ordinamento al contribuente soggetto a verifica e, in definitiva, la pienezza del diritto di difesa di quest'ultimo possono dipendere dalle modalità con cui l'ufficio sceglie di impostare tale verifica?

Al di là della differenza operata dalla Cassazione fra tributi armonizzati e non, c'è un altro aspetto del più ampio tema del contraddittorio endoprocedimentale che, spesso, viene sottovalutato, anche se inizia a emergere in qualche pronuncia dei giudici di merito (si veda Ctp Parma, decisione 23/1/2017). Le modalità con cui il contribuente è sottoposto a verifica sono decisive per la sua difesa.

LE OPZIONI

L'ufficio può inviare un questionario, chiamare l'interessato, effettuare un accesso o emettere l'accertamento

Infatti, se l'ampiezza della tutela riconosciuta dall'ordinamento al contribuente soggetto a verifica e, in definitiva, la pienezza del diritto di difesa di quest'ultimo possono dipendere dalle modalità con cui l'ufficio sceglie di impostare tale verifica?

Al di là della differenza operata dalla Cassazione fra tributi armonizzati e non, c'è un altro aspetto del più ampio tema del contraddittorio endoprocedimentale che, spesso, viene sottovalutato, anche se inizia a emergere in qualche pronuncia dei giudici di merito (si veda Ctp Parma, decisione 23/1/2017). Le modalità con cui il contribuente è sottoposto a verifica sono decisive per la sua difesa.

Con l'emissione dell'atto di accertamento, poi, ogni forma di ravvedimento è preclusa, a favore delle varie forme di adesione. Considerando tutti questo elementi, sembra poco sistematico che tanto la possibilità del contribuente di presentare osservazioni prima di essere accertato, quanto il costo di un suo eventuale ravvedimento dipendano esclusivamente da come l'agenzia delle Entrate ha deciso di impostare la verifica.

Si pensi, per fare un esempio, alla ipotizzata maggiore plusvalenza sulla cessione di un'area edificabile ai fini Irpef o alla possibile sussistenza dei presupposti per la soggettività passiva Irap di un contribuente che non ha dichiarato il tributo. L'ufficio potrebbe inviare un questionario, chiamare il contribuente al contraddittorio, effettuare un accesso per acquisire documenti e informazioni o emettere direttamente l'avviso di accertamento. Tuttavia, a seconda del percorso intrapreso, le conseguenze sono, attualmente, ben diverse.

Secondo l'impostazione seguita dall'agenzia delle Entrate la redazione del processo verbale di constatazione (Pvc) con il conseguente termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire le proprie osservazioni – entro il quale l'atto di accertamento può essere emesso solo in particolari e motivate ipotesi – non è prevista per i cosiddetti accertamenti a tavolino, ossia quelli che non prevedono l'accesso presso il contribuente. A questo si aggiunge che il sistema sanzionatorio prevede la possibilità del contribuente di emendare i propri errori con un "risparmio" differenziato a seconda non solo del tempo trascorso dalla violazione, ma anche dell'intervenuta constatazione della medesima.

Con l'emissione dell'atto di accertamento, poi, ogni forma di ravvedimento è preclusa, a favore delle varie forme di adesione. Considerando tutti questo elementi, sembra poco sistematico che tanto la possibilità del contribuente di presentare osservazioni prima di essere accertato, quanto il costo di un suo eventuale ravvedimento dipendano esclusivamente da come l'agenzia delle Entrate ha deciso di impostare la verifica.

Si pensi, per fare un esempio, alla ipotizzata maggiore plusvalenza sulla cessione di un'area edificabile ai fini Irpef o alla possibile sussistenza dei presupposti per la soggettività passiva Irap di un contribuente che non ha dichiarato il tributo. L'ufficio potrebbe inviare un questionario, chiamare il contribuente al contraddittorio, effettuare un accesso per acquisire documenti e informazioni o emettere direttamente l'avviso di accertamento. Tuttavia, a seconda del percorso intrapreso, le conseguenze sono, attualmente, ben diverse.

Secondo l'impostazione seguita dall'agenzia delle Entrate la redazione del processo verbale di constatazione (Pvc) con il conseguente termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire le proprie osservazioni – entro il quale l'atto di accertamento può essere emesso solo in particolari e motivate ipotesi – non è prevista per i cosiddetti accertamenti a tavolino, ossia quelli che non prevedono l'accesso presso il contribuente. A questo si aggiunge che il sistema sanzionatorio prevede la possibilità del contribuente di emendare i propri errori con un "risparmio" differenziato a seconda non solo del tempo trascorso dalla violazione, ma anche dell'intervenuta constatazione della medesima.

se in autonomia dall'amministrazione finanziaria, che può decidere se effettuare un accesso, inviare al contribuente un questionario, chiamarlo al contraddittorio o, sulla base degli elementi già in possesso, notificare direttamente un atto di accertamento. Tuttavia, a seconda del percorso intrapreso, le conseguenze sono, attualmente, ben diverse.

Secondo l'impostazione seguita dall'agenzia delle Entrate la redazione del processo verbale di constatazione (Pvc) con il conseguente termine di 60 giorni a disposizione del contribuente per fornire le proprie osservazioni – entro il quale l'atto di accertamento può essere emesso solo in particolari e motivate ipotesi – non è prevista per i cosiddetti accertamenti a tavolino, ossia quelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
UFFICI DI LIVORNO

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
UFFICI DI LIVORNO**
AVVISO ESITO DI GARA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale – Uffici di Livorno – in relazione alla seguente gara mediante procedura ristretta ai sensi dell'art.3, comma 38 e dell'art.54 e dell'art.55, comma 6, del d.lgs.n. 163/2006: **Procedura ristretta per l'esecuzione della "Opera di rifornimento e lavori di messa in sicurezza permanente della banchina dell'Andana Elba del Porto di Livorno" – importo a base di gara pari ad euro 1.420.700,31** (non imponibile I.V.A.), di cui euro 1.368.540,34 per lavori ed euro 52.157,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP: B44J16000020001; CIG: 6522996296; CPV: 45240000-1.
COMUNICA
che con Provvedimento del Presidente n.54 del 21.06.2017, la predetta gara è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del d.lgs.n. 163/2006, alla Società Carlo Agnese S.p.A., con sede in Milano, per aver presentato la migliore offerta non anomala, per un importo complessivo pari ad euro 1.078.427,87, compresi oneri della sicurezza pari ad euro 52.157,97 (non imponibile I.V.A.).
imprese invitate: 70
imprese partecipanti: 44
imprese escluse (esclusione automatica): 13
Livorno, 26 giugno 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo Provinciali

edison
EDF GROUP

AVVISO AL PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALLO SIA

La Società Edison Spa con sede legale in Milano (MI) Foro Buonaparte n. 31, 20121, controllore con Eni Spa, rispettivamente con quote del 60% e 40%, della concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, ubicata nel Canale di Sicilia, circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia:
– A seguito del parere espresso dalla Commissione tecnica VIA e VAS, prot. n. 1248/CTVA del 26.04.2017 acquisita al prot. n. 9759/DVA del 26.04.2017.
– Con riferimento alla nota 10264/DVA del 02.05.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in cui è stato richiesto a Edison Spa di provvedere a dare avviso al pubblico del deposito di specifica documentazione integrativa, una volta predisposta
comunica di aver presentato in data 3 Luglio 2017 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica VIA e VAS di cui alla nota prot. n. 8111/DVA del 04/04/2017, in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia: Perforazione di 8 Pozzi Addizionali", compreso tra quelli elencati nell'allegato II alla Parte Seconda (Progetti di competenza statale) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla lettera 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare".
La documentazione depositata c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, sarà consultabile sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo www.va.minambiente.it

Il legale rappresentante

Edison Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. euro 5.377.000.671,00 i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it

PIÙ INTERATTIVO, MULTIMEDIALE, PERSONALIZZATO.
NEW
www.ilsole24ore.com

SYSTEM 24
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022 3003 - Fax. 02 3022 3214

FILIALE CENTRO-SUD
Piazza Indipendenza, 23 b/c - 00185 Roma
Tel. 06 3027 6100 - Fax. 06 678 8715

REGNO UNITO
II Sole 24 Ore UK LTD
FT Building, 1 Southwark Bridge
London SE1 9HL
Tel. 0207 8704451 - Mob. 07817780705

GRUPPO 24 ORE

TRIBUNALE DI MILANO

PADERNO DUGNANO (MI) - VIA PASUBIO 36 - LOTTO 1: COMPENDIO IMMOBILIARE di mq. 9099 costituito da fabbricato principale composto ad uso laboratorio, officina, uffici, locali ed aree di servizio oltre fabbricato secondario composto da uffici, locali di servizio, cantine e locali deposito, il tutto con annessa area pertinenziale. Prezzo base Euro 1.842.547,50. Rilancio minimo Euro 20.000,00. **SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) - VIA E. FERMI - LOTTO 2: COMPENDIO IMMOBILIARE** articolato in 3 corpi di fabbrica di ca. 1600 mq ciascuno realizzati in lotti successivi. Il compendio insiste su un terreno di mq. 60.000 ca. Prezzo base Euro 5.000.000,00. Rilancio minimo Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 11/09/2017 ore 15.30. Tel. 0331447706 - fax. 0331458063 marco@marcobettini.191.it. Giudice dr.ssa Caterina Macchi. Liq. Giud. dr. Marco Bettini. Rif. CP 210/2012 **M0034278**

DUEMME SGR
GRUPPO MEDIOBANCA

Duemme SGR S.p.A.
Via Dante n. 16, 20121 - Milano - www.duemmesgr.it
Società di gestione del risparmio con Socio unico Banca Esperia S.p.A., facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A., iscritta nella Sezione Gestori di OICVM al n. 44 e nella Sezione Gestori di FIA al n. 24.

AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DUEMME GCC MARKETS GESTITO DA DUEMME SGR S.p.A.

In data 29 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di Duemme SGR S.p.A. ha approvato la messa in liquidazione del Fondo comune di investimento mobiliare italiano Duemme GCC Markets.
In base a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento del Fondo e dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, dalla data della delibera di messa in liquidazione sono sospese le attività di emissione e rimborso delle quote.
La SGR provvederà a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, secondo il piano di smobilizzo predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione. Terminate le operazioni di realizzo, la SGR redigerà un rendiconto finale di liquidazione che sarà reso disponibile a tutti i partecipanti secondo le modalità previste nel Regolamento del Fondo. Si precisa inoltre che, in conformità all'art. 8 comma g) del Regolamento del Fondo, le somme eventualmente non riscosse entro 3 mesi, a far tempo dalla data di inizio del pagamento, rimarranno depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto.